



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 27 gennaio 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 25-26 gennaio 2014 - Seconda giornata ritorno

Cagliari-Milan 1-2
Fiorentina-Genoa 3-3
Hellas Verona-Roma 1-3
Internazionale-Catania 0-0
Lazio-Juventus 1-1
Livorno-Sassuolo 3-1
Napoli-Chievo Verona 1-1
Parma-Udinese 1-0
Sampdoria-Bologna 1-1
Torino-Atalanta 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 gennaio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 53

1) SERIE A TIM

Gare del 25-26 gennaio 2014 - Seconda giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

111/351



Gara soc. CAGLIARI – soc. MILAN

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. **Cagliari** – soc. **Milan** del 26 gennaio 2014 nella quale, tra l'altro, si attesta che “all'86° del secondo tempo, dopo aver segnato il goal, il calciatore Mario Balotelli era fatto oggetto di buu uh da un elevato numero di tifosi della curva del Cagliari (circa 200-250), con uno sporadico gruppo dei medesimi tifosi (circa 30) che contemporaneamente intonavano il verso :- uuh, uuh, uuh – che richiama il verso della scimmia” “il numero dei sostenitori della società Cagliari collocati nel settore dello stadio "Sant'Elia" di Cagliari denominato "curva nord" era circa 2.230” “tutti e tre i collaboratori udivano univocamente” “i collaboratori erano posizionati, in funzione della limitata capienza dello stadio, a ridosso della Curva Nord occupata dai tifosi del Cagliari, presso la zona mediana del campo e a ridosso del tunnel”;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, ed è rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “percettibilità” e per la sua “dimensione”, anche correlata al numero delle persone collocate nel settore in questione;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Cagliari deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS;

rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all'art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell'Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la soc. **Cagliari** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società **Fiorentina, Hellas Verona, Juventus Lazio, Livorno, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere un componente dalla panchina aggiuntiva, al 20° ed al 34° del secondo tempo, fatto uso di un'apparecchiatura rice-trasmittente per ricevere e fornire indicazioni in merito alle sostituzioni contestualmente disposte (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto continuativamente ad un Assistente pesanti insulti; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni e petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto reiteratamente grida e cori ingiuriosi ad un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **GENOA** a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, nel proprio settore, acceso un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRIVIO Davide (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BUFFON Gianluigi (Juventus): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione); per avere rivolto al pubblico un gesto provocatorio ed insultante (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANTEI Luca (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CODA Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

COSSU Andrea (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GRECO Leandro (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

NAINGGOLAN Radja (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (NONA SANZIONE)

DIAMANTI Alessandro (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

PINZI Giampiero (Udinese)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

BURDISSO Nicolas Andres (Genoa)

KUZMANOVIC Zdravko (Internazionale)

MARQUES PINTO Rafael (Hellas Verona)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

CONTI Daniele (Cagliari)

NONA SANZIONE

VIVES Giuseppe (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

COSTA Andrea (Sampdoria)

MANFREDINI Thomas (Sassuolo)

SESTA SANZIONE

BERARDI Domenico (Sassuolo)

PAROLO Marco (Parma)

YEPES Mario Alberto (Atalanta)

QUINTA SANZIONE

BENALOUANE Yohan (Atalanta)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
GABBIADINI Manolo (Sampdoria)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)
ZAZA Simone (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ACQUAH Afriyie (Parma)
AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
DAINELLI Dario (Chievo Verona)
LEGROTTAGLIE Nicola (Catania)
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)
ROSI Alessandro (Sassuolo)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)

SECONDA SANZIONE

BARDI Francesco (Livorno)
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
BIAVA Giuseppe (Lazio)
BIONDINI Davide (Sassuolo)
CABRERA ACEVEDO Matias Julio (Cagliari)
DESTRO Mattia (Roma)
HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona)
MAGGIO Christian (Napoli)
MAKSIMOVIC Nikola (Torino)
RINAUDO Fabian Andres (Catania)

PRIMA SANZIONE

CONSIGLI Andrea (Atalanta)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
MASIELLO Salvatore (Torino)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PADELLI Daniele (Torino)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BIANCHI Rolando (Bologna)

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CORINI Eugenio (Chievo Verona): per essere, al 47° del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, uscito dall'area tecnica, contestando l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 FEBBRAIO 2014

DIBROGNI Massimiliano (Hellas Verona): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 GENNAIO 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta